

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 671/2026
Roma, II, 09/01/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da
SALVATORE DOVERE - Presidente - Sent. n. sez. 1100/2025
DANIELA CALAFIORE - Relatore - CC - 27/11/2025
EUGENIA SERRAO R.G.N. 29006/2025
DANIELA DAWAN
MARINA CIRESE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



nei confronti del Ministero

dell'Economia e delle Finanze
avverso l'ordinanza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Genova Udità
la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [REDACTED] in ragione della custodia cautelare in carcere sofferta dal 19 luglio 2021 al 10 giugno 2022 (326 giorni), in relazione all'accusa di violenza sessuale dalla quale era stato assolto in appello per insussistenza del fatto, essendo stata ribaltata la sentenza di condanna di primo grado, con sentenza della Corte d'appello di Genova del 10 giugno 2022 n. 1534, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2022 .

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [REDACTED], tramite difensore di fiducia, denunciando difetto di motivazione, che sarebbe lacunosa e addirittura inconsistente e contraddittoria.

Ripercorsi gli antefatti e richiamati alcuni principi applicabili alla materia della equa riparazione, si lamenta la insussistenza della gravità indiziaria nei confronti dell'imputato già ab origine e si sottolinea che il rigetto della invocata riparazione per ingiusta detenzione sia privo di adeguata motivazione, essendo incentrata unicamente sul punto della presunta consapevolezza da parte dell'istante dello

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847c35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: DANIELA CALAFIORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 933a965e0483c47



stato di ubriachezza della ragazza, mentre la sentenza di assoluzione aveva escluso il dissenso della stessa. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La Procura generale nella requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura erariale con la memoria depositata ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01).

3. Ai fini precisati è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del



07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001).

4. Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, Valentini, in motivazione, nonché, tra le precedenti: Sez. 4, n. 1859 del 16/11/2023, dep. 2024, Ait Wahrane, non massimata; Sez. 4, n. 1856 del 3 16/11/2023, dep. 2024, Ricciardi, non massimata; Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, Di Piazza, non massimata; Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., non massimata; Sez. 4, n. Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, Kachouch, non massimata).

La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, *ex plurimis*, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

5. Alla luce dei principi sin qui esposti la Corte di appello avrebbe dovuto selezionare, all'interno del compendio dei fatti non disconosciuti dalla sentenza di assoluzione, le condotte dell'imputato idonee a provare almeno la sua colpa macroscopica nella esecuzione degli atti sessuali compiuti nei confronti della indicata parte offesa. Ben diversamente, essa ha proceduto a una lettura colpevolista dell'intera congerie di fatti e comportamenti anche di terze persone, giungendo significativamente a ritenere provato il dissenso della vittima, invece escluso dalla sentenza assolutoria.

Tale sentenza di assoluzione (pagg. 6 e 7) ha ricostruito i medesimi fatti ricavandone che non era stato provato che l'imputato si fosse reso conto che la



condizione di ebbrezza della ragazza fosse così elevata da costituire un ostacolo alla manifestazione del consenso, essendo anche verosimile che l'imputato avesse inteso esserci un consenso. Alle pagine 8) e 9) dell'ordinanza impugnata, si è proceduto a ricostruire le fasi dell'episodio oggetto di contestazione mostrando la particolare evidenza delle condizioni di incapacità in cui versava la ragazza, per effetto dell'alcol assunto nel corso dell'intera serata, e la conseguente impossibilità della stessa a opporsi agli atti di natura sessuale posti in essere dall'istante.

L'ordinanza da tale ricostruzione ha tratto la conclusione che il dissenso della ragazza era facilmente intuibile perché, dal filmato acquisito agli atti, si poteva evincere che la stessa aveva tentato più volte di rialzarsi e che aveva pianto durante il compimento degli atti sessuali.

6. Il compito del giudice della riparazione è quello di isolare, all'interno dei fatti accertati o non disconosciuti dalla sentenza di assoluzione, i comportamenti dell'istante che, per essere manifestamente contrari a comuni regole di prudenza, ovvero in violazione di comuni regole di salvaguardia della salute di terzi, abbiano in qualche modo svolto un ruolo sinergico rispetto all'adozione della misura cautelare restrittiva. La colpa ostativa, in definitiva, non è integrata esclusivamente da fatti aventi rilievo penale e, pertanto, vanno valutate tutte le circostanze del caso nella particolare prospettiva introdotta dalla domanda ex art. 314 cod. proc. pen., purché affermate o non escluse dal giudice dell'assoluzione.

7. In conseguenza, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati. Al giudice del rinvio è anche demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Letto l'art.52 d. lgs. n.196/2003, dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l'indicazione delle generalità e dei dati identificativi in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 27/11/2025

Il Consigliere estensore
DANIELA CALAFIORE

Il Presidente
SALVATORE DOVERE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

